



AREA I - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: C.C.I.A.A. di Roma c/ Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo Soc. Coop. (Pos. Garantita: RS 2000 S.r.l.) – Tribunale di Roma – Atto di citazione per ripetizione di indebitto. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

LA DIRIGENTE

Assistita dal Responsabile della Struttura “Affari Legali e Contenzioso”;

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, lo Statuto dell’Ente e gli atti deliberativi e regolamentari adottati ai sensi del predetto decreto e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “*Affari generali e del personale*”, conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 15 del 24 febbraio 2026, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Atteso che con la medesima determinazione è stato assegnato il budget direzionale per l’anno 2026;

Atteso che la Camera di Commercio di Roma e la Commissione Regionale ABI del Lazio hanno sottoscritto in data 30.03.2009 una convenzione avente l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle Piccole e Medie imprese ubicate nella Provincia di Roma, in base alla quale l’Ente si è impegnato a costituirsi fideiussore a garanzia dei crediti concessi dalle banche aderenti secondo quanto previsto dalle convenzioni di attuazione;

Rilevato che in data 10.09.2009 la Camera e la Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo hanno sottoscritto una Convenzione di attuazione, rinnovata fino al 31.12.2014 mediante successive proroghe e ridimensionamenti del limite massimo, in base alla quale i finanziamenti erogati dalla Banca sarebbero stati garantiti, a semplice richiesta, nella misura del 70% da parte della Camera;

Rilevato che in data 02.05.2013 la Camera ha ricevuto da parte della Banca una richiesta di escussione della garanzia relativa ai finanziamenti asseritamente concessi in favore di RS 2000 S.r.l. (C.F.: 08731841006 – REA n. RM -1114574) sotto forma di affidamento in conto corrente, di anticipo

fatture e di anticipo effetti salvo buon fine per € 75.462,63 oltre ad € 3.356,81 quale quota parte delle presunte spese legali;

Ricordato che la Camera, al solo fine di evitare di subire eventuali azioni legali connesse alla tipologia “a prima richiesta” della garanzia prestata, ha corrisposto in data 05.09.2013 la somma richiesta a titolo di quota parte delle esposizioni asserite;

Rilevato che la Banca ometteva di effettuare la doverosa comunicazione alla Camera sulla documentazione attestante l'avvenuta concessione dei finanziamenti;

Considerato che in seguito a successive verifiche la Camera, preso atto della palese insussistenza dei presupposti costitutivi a norma di Convenzione e di legge, in data 06.03.2023 chiedeva, senza esito, alla Banca la restituzione immediata dell'importo versato;

Rilevato che all'esito di numerosi solleciti, in data 23.09.2025 è pervenuta da parte della Banca una nota attestante l'avvenuto recupero di € 6.571,36, di cui € 4.599,95, pari al 70% delle somme recuperate, di pertinenza della Camera di Commercio di Roma;

Atteso che la Banca, secondo quanto indicato nella predetta comunicazione, pretenderebbe di trattenere indebitamente le somme spettanti alla Camera, imputandole a presunto acconto per quota di spese asseritamente sostenute dalla Banca per complessivi € 14.255,28 di cui € 9.978,70 a presunto carico dell'Ente;

Considerato che detta pretesa è del tutto illegittima, in quanto la Banca vorrebbe applicare la compensazione in assenza del requisito necessario della certezza del controcredito opposto in compensazione, dal momento che lo stesso è assolutamente infondato e, dunque, non dimostrato né dimostrabile;

Dato atto che con intimazione di pagamento e messa in mora la Camera, per mezzo del legale incaricato Avv. Valerio Stanisci, ha diffidato la Banca a versare l'importo di € 4.599,95, riservandosi di agire per la ripetizione di indebito oggettivo per il recupero della differenza tra la quota parte dell'importo recuperato e l'importo erogato dalla Camera a garanzia del finanziamento concesso;

Atteso che non risulta pervenuto alcun pagamento in favore della Camera di Commercio di Roma da parte di Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 17.11.2021 e valido fino al 31.12.2024;

Preso atto che il procuratore speciale della Camera di Commercio di Roma, Dott. Maurizio Rea, per i poteri derivanti dall'atto di conferimento di procura del 17.05.2023, a rogito del Notaio Dott. Andrea Pantalani, rep. N. 22540, racc. n. 11707, registrato a Roma 3 il 22.05.2023 al n. 10393, serie IT ha inteso affidare, con sottoscrizione di apposito mandato alla lite, all'Avv. Valerio Stanisci, con studio in Roma, Via Fulcieri Paulucci de' Calboli n 54, l'incarico di patrocinare l'Ente per incardinare il giudizio di cui in narrativa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 103210 del 30.04.2026, con il quale l'Avv. Stanisci ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 3.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto, cui vanno aggiunti € 786,00 per rimborso spese escluse da documentare, ed € 2.00 per assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura;

Ritenuta congrua la richiesta alla luce dei parametri fissati dal D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificati dal D.M. 13.08.2022, n. 147, in relazione al valore della controversia;

Visti l'art. 56, comma 1, lett h) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG: BB975FE5C5;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 524 del 22.12.2025;

DETERMINA

- di affidare all'Avv. Valerio Stanisci, con studio in Roma, Via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 54, l'incarico di proporre, per conto della Camera, giudizio di ripetizione di indebito nei confronti della BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo, per i motivi di cui in premessa, eleggendo domicilio presso il suo studio;
- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 3.000,00 oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto, cui vanno aggiunti € 786,00 per rimborso spese escluse da documentare, ed € 2.00 per assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura.

La spesa complessiva di € 5.165,36 viene imputata sul centro di costo n. A037 “Affari Legali e Contenzioso”, mastro n. 3250 “PRESTAZIONE DI SERVIZI”, Conto n. 325043 “Oneri Legali e Notarili”, che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 423/2026.

LA DIRIGENTE
Greta SCAPIGLIATI

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.”